Servizio Servizi Sociali, Partecipazione, Lavoro e Pari Opportunità

LINEE GUIDA PER L'ASSEGNAZIONE, LA GESTIONE E L'UTILIZZO DEGLI ORTI URBANI DI PROPRIETÀ COMUNALE UBICATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VICENZA

Art. 1 - Oggetto, definizioni e finalità

1.1 Le presenti Linee guida disciplinano la gestione, le modalità di assegnazione e di utilizzo degli orti urbani di proprietà comunale ubicati nei quartieri del Comune di Vicenza.
1.2 Per "**orto urbano**" si intende un appezzamento di terreno di proprietà comunale di dimensioni variabili, comprese tra 30 e 50 mq, concesso in uso temporaneo, per il perseguimento delle finalità indicate al successivo punto 1.5 e da utilizzare per la sola coltivazione di ortaggi, fiori e piccoli frutti ad uso familiare, secondo le prescrizioni delle presenti Linee guida.
1.3 Per "**appezzamento di terreno coltivabile**" si intende ogni area verde scoperta con terreno da coltura e copertura vegetale o a questa assimilabile, di estensione pari o superiore a 50 mq, che costituisca pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare di residenza o che sia localizzata nell'ambito del territorio comunale.
1.4 Per "**famiglia**" si intende quella risultante dalla certificazione anagrafica.
1.5 Il Comune, attraverso l'assegnazione degli orti urbani, si propone di: - **valorizzare gli spazi** sottraendoli al degrado e alla marginalità, recuperando il verde cittadino, offrendo un presidio del territorio e, nel contempo, una migliore qualità urbana dei luoghi; - **incentivare i momenti di socializzazione** e di incontro; - **rivitalizzare e recuperare il tessuto urbano** sperimentando forme di gestione condivisa di un bene comune, offrendo ai cittadini spazi di relazione e momenti di scambio di esperienze e di saperi; - **favorire e rafforzare i legami sociali**, creando uno spazio di condivisione, di incontro e di dialogo, che grazie al suo valore trasversale riesce ad unire culture e generazioni diverse; - **sostenere la produzione alimentare biologica** e la diffusione di saperi legati alla cultura del cibo.

Art. 2 - Categorie di orti urbani e requisiti per l'assegnazione

1. Le categorie di orti urbani previste riguardano le seguenti categorie:
- **Categoria A** – Orti per anziani;
- **Categoria B** – Orti per famiglie;
- **Categoria C** – Orti civici.
2. Ogni richiedente può presentare domanda per una sola categoria di orti.
3. Spetta al Comune la procedura per l'individuazione dei soggetti a cui affidare la lavorazione di un orto urbano, attraverso la pubblicazione di uno specifico bando che

preveda i requisiti e i criteri necessari alla formulazione di una graduatoria per ciascuna delle categorie previste.

4. Ad esaurimento delle graduatorie verranno accolte dai Centri Civici le manifestazioni di interesse tramite email e archiviate in ordine di arrivo. Nel caso di disponibilità degli orti le persone interessate ne verranno informate e potranno presentare domanda di assegnazione di un orto urbano presso il Centro Civico di riferimento, su apposito modulo predisposto dall'amministrazione.
5. Per presentare domanda di assegnazione di un orto urbano è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

A) Requisiti previsti per la Categoria A "Orti per anziani": - essere residenti nel Comune di Vicenza; - aver compiuto 65 anni o essere in quiescenza al momento della presentazione della domanda; - non avere la proprietà, il possesso o la disponibilità di altri appezzamenti di terreno coltivabile; - essere in grado di coltivare personalmente l'orto. *Ogni richiedente può presentare una sola domanda.*

B) Requisiti previsti per la Categoria B "Orti per famiglie": - essere residenti nel Comune di Vicenza; - **aver compiuto 18 anni;** - non avere la proprietà, il possesso o la disponibilità di altri appezzamenti di terreno coltivabile. *Per ogni famiglia è possibile presentare una sola domanda.*

C) Requisiti previsti per la Categoria C "Orti civici": Una quota di orti nelle diverse zone della città può essere destinata per finalità educative, terapeutiche, culturali, scolastiche, secondo quanto stabilito da ogni bando emanato. Nel caso in cui l'assegnazione dell'orto sia richiesta per lo svolgimento di attività terapeutiche e riabilitative, la domanda può essere presentata anche da strutture sanitarie e/o assistenziali aventi sede nel territorio comunale.

Art. 3 – Coordinamento e gestione degli orti urbani

1. Il Comune può, mediante convenzione, concedere in comodato gli orti urbani delle diverse aree della città, per la loro assegnazione e gestione, a un'associazione di promozione sociale (**APS**) o a un'associazione di volontariato (**OdV**) con finalità statutarie coerenti con la gestione degli orti urbani. L'APS e/o l'OdV (di seguito chiamate "**gestore**") sono individuate mediante specifico bando tra quelle in grado di dare garanzia di concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari.
2. Il gestore individuato provvede ad assegnare gli orti urbani messi a disposizione dal Comune ai richiedenti, in base alle graduatorie redatte dal Comune stesso, secondo le modalità e i criteri definiti nei rispettivi bandi.
3. I rapporti tra Comune e gestore sono disciplinati ai successivi articoli 10, 11 e 12.

4. Per motivi di pubblico interesse il Comune può imporre al gestore la revoca dell'assegnazione degli orti concessi.

Art. 4 - Procedure di assegnazione degli orti urbani

1. L'assegnazione degli orti urbani è effettuata in base alla formulazione di graduatorie per ciascuna categoria di richiedenti, redatte previa indizione di appositi bandi pubblicati per almeno quindici giorni nel sito internet del Comune di Vicenza.
2. Le graduatorie sono approvate con determinazione dirigenziale e devono essere applicate dal gestore convenzionato con il Comune per l'assegnazione degli orti seguendo l'ordine di classificazione dei richiedenti.
3. Gli orti sono riservati nella misura individuata dal bando ai soggetti appartenenti alle categorie A, B e C. A ciascun assegnatario appartenente alle categorie A e B non potrà essere concesso più di un orto.
4. L'assegnazione dell'orto è effettuata mediante comunicazione scritta all'avente diritto che, al momento dell'accettazione deve:

- sottoscrivere domanda di assegnazione allegando copia CIE e CF;
- accettare tutte le norme d'uso e le condizioni previste dalle presenti Linee Guida;
- aderire all'associazione del gestore convenzionato con il Comune, mediante sottoscrizione di tessera associativa, comprensiva anche di assicurazione, il cui costo è compreso nel canone;
- versare al gestore il canone annuale stabilito di € 50 o quello ridotto di € 25, entro 10 giorni dall'assegnazione ed entro il primo bimestre di ogni anno per rinnovo annuale.

5. Le graduatorie rimangono valide fino al loro esaurimento e sono utilizzate per l'assegnazione degli orti disponibili a seguito di eventuali rinunce degli assegnatari, ovvero per l'assegnazione di eventuali orti aggiuntivi individuati dal Comune. Qualora vi fosse disponibilità di orti in una categoria la cui graduatoria risulta esaurita, è possibile assegnare l'orto libero a un richiedente in graduatoria in altra categoria, secondo l'ordine di classificazione.
6. Dopo l'esaurimento delle graduatorie, ove sussistano ancora orti assegnabili, verranno chiamate le persone che hanno inviato manifestazione d'interesse e, verificata la disponibilità, potranno presentare domanda di assegnazione di un orto urbano presso il Centro Civico di riferimento.

Art. 5 – Canone di concessione degli orti urbani

1. Per ogni orto assegnato alle categorie A e B è applicato un canone annuo di € 50 o quello ridotto di € 25, a copertura delle spese per la gestione (consumi di acqua, energia elettrica) e la manutenzione ordinaria, con possibilità di adeguamento annuo

da parte del Comune. In caso di concessione di durata inferiore all'anno, il canone è rapportato ai mesi di durata della stessa.

2. Il canone deve essere versato dall'assegnatario al gestore entro il primo bimestre di ogni anno. In caso di nuova assegnazione entro 10 giorni dalla presentazione della domanda. Il mancato pagamento entro i termini comporta la revoca dell'assegnazione.
3. Per gli orti di categoria C, il canone annuo è ridotto al 50% rispetto alle categorie A e B.
4. Per i concessionari appartenenti alle categorie A e B che presentino reddito ISEE in corso di validità inferiore alla soglia minima di povertà stabilita dalla Regione Veneto, il canone può essere rivisto annualmente dal Comune.
5. Nei casi di interruzione, decadenza, revoca o cessazione a qualsiasi titolo della concessione, i versamenti relativi ai canoni e alle quote forfettarie già versate non sono rimborsati.

Art. 6 – Caratteristiche, durata dell'assegnazione dell'orto urbano e disciplina del rapporto

1. L'assegnazione dell'orto si configura come concessione a titolo temporaneo di area pubblica ad uso orto urbano.
2. Gli orti urbani sono costituiti secondo criteri di omogeneità per forma e dimensioni e sono consegnati ai concessionari liberi da coltivazioni e delimitati nel loro perimetro.
3. Le assegnazioni degli orti hanno durata complessiva di anni 3, rinnovabili per lo stesso periodo per ulteriori 3 volte, fatto salvo il permanere dei requisiti elencati all'Articolo 2 e che non si verifichi, da parte del Comune, la necessità di acquisire la disponibilità delle aree per mutate esigenze di interesse collettivo. Tre mesi prima della scadenza delle assegnazioni di ogni triennio rinnovabile, gli interessati al rinnovo dovranno farne richiesta formale con apposito modulo.
4. Gli orti urbani non sono cedibili, né trasmissibili a terzi a nessun titolo.
5. Gli orti assegnati ai soggetti appartenenti alle categorie A e B devono essere coltivati direttamente dagli assegnatari che possono essere coadiuvati da loro familiari. I familiari che entreranno negli orti per coltivare dovranno sottoscrivere tessera associativa del costo di € 10 annui che garantisce la copertura assicurativa.
6. In caso di malattia o impedimento fisico temporaneo non superiore a tre mesi, il concessionario può farsi sostituire da una persona di sua fiducia, previa comunicazione al gestore.
7. L'assenza per malattia documentata o impedimento fisico superiore a sei mesi, deve essere segnalata al gestore che provvede, se necessario, a una nuova assegnazione ad altro richiedente, in base alla graduatoria della stessa categoria, fatto salvo quanto indicato all'art. 4, punto 6.

8. In caso di decesso dell'assegnatario i componenti del nucleo familiare hanno diritto di prelazione al subentro dell'assegnazione e potranno fare richiesta di assegnazione. In caso di rinuncia dei familiari l'orto libero viene assegnato ad altro soggetto ricorrendo alle graduatorie esistenti o alle liste d'attesa.
9. La decadenza automatica dell'assegnazione, oltre ai casi indicati ai punti 7. e 8., avviene anche per rinuncia volontaria ed espressa dall'assegnatario presentando domanda di revoca o per la perdita dei requisiti di cui all'art. 2.
10. Le assegnazioni di orti effettuate a seguito di sopraggiunte disponibilità per rinuncia, trasferimento, decesso, revoca, o altre cause, mantengono la loro naturale scadenza.
11. Alla scadenza dell'assegnazione, il terreno deve essere lasciato in ordine e libero da materiali e attrezzature, in caso contrario verrà addebitata la spesa del ripristino dell'area mentre rimangono a beneficio del fondo i lavori, gli impianti e le colture eseguite durante il periodo della concessione, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere indennità o compenso alcuno. In nessun caso possono essere riconosciuti rimborsi per frutti pendenti.

Art. 7 - Regole di utilizzo degli orti urbani: obblighi e divieti

1. Gli assegnatari si impegnano a rispettare le regole e le condizioni stabilite nelle presenti Linee guida per l'uso dell'orto urbano loro concesso. In particolare sono tenuti a:

- **l'accesso agli orti urbani è consentito dalle ore 6.00 alle ore 22.00;**
- rispettare i confini e le quote altimetriche del terreno concesso;
- coltivare l'orto assegnato con continuità;
- mantenere l'orto assegnato in buono stato e in ordine e a non introdurre nell'area materiale di risulta o recupero quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: cassette, vetri, armadi, tavolini, sedie, sacchi di nylon, legname, materiale in pvc, materiale edile, ecc.;
- tenere pulite e in buono stato di manutenzione le parti comuni, eventuali locali di ricovero attrezzi, viottoli e fossi di scolo e a non realizzare, all'interno dell'orto concesso, nessun tipo di pavimentazione o modifiche dell'assetto dell'area;
- contribuire alla manutenzione ordinaria degli spazi comuni, liberandoli dalle erbe, eliminando ogni oggetto che possa essere fonte di deturpamento o degrado per l'ambiente, con particolare riguardo al tratto prospiciente il proprio orto;
- provvedere nei mesi invernali all'eventuale pulizia e sgombero di neve e ghiaccio dalle vie di accesso agli orti, con deposito della neve in aree che non ostacolino il transito;
- usare con diligenza e senza sprechi l'acqua per l'irrigazione, è severamente vietato l'uso della canna per annaffiare;

- segnalare tempestivamente al gestore in caso di rotture o malfunzionamenti dell'impianto idrico;
- nelle aree ortive che hanno la presenza di bagni gli assegnatari dovranno garantire la pulizia e la chiusura dei locali;
- osservare le disposizioni per la raccolta differenziata e smaltire i residui di sfalcio e di potatura attraverso processi di compostaggio (la produzione di compost può essere gestita in forma individuale all'interno del proprio orto o mediante conferimento in area collettiva);
- nei composter si potranno introdurre esclusivamente gli scarti di origine vegetale prodotti negli orti urbani, precisando che non è autorizzato il conferimento di nessuna altra tipologia di rifiuto organico (esempio: scarti alimentari di origine domestica). Si suggerisce, al fine di evitare la formazione di odori sgradevoli o la proliferazione di animali potenzialmente pericolosi, di conferire negli appositi contenitori stradali gli scarti di frutta e verdura, eventualmente prodotti sul posto;
- adottare metodi di coltivazione biologica, utilizzando tecniche di coltivazione rispettose dell'ambiente (rif. Normativo: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165, in particolare gli Allegati I e II, attuativo del Regolamento (UE) 2018/848 e successive modificazioni);
- gli assegnatari degli orti dovranno adoperarsi direttamente per non causare pregiudizi per l'ambiente. Pertanto, quale esempio non esaustivo, non è consentito l'impiego e la distribuzione di qualsiasi tipologia di prodotto (fitosanitario, diserbante, antiparassitario, fertilizzante, ammendante o altro, ad esclusione di quelli consentiti in agricoltura biologica), salvo nei casi in cui l'impiego non si renda necessario per motivi di lotta obbligatoria e comunque informando preventivamente il Settore Patrimonio, Ambiente e Capitale naturale;
- vigilare sull'insieme degli orti segnalando al gestore ogni eventuale anomalia;
- prendere visione degli avvisi presenti nelle bacheche delle aree ortive o dei messaggi inviati nel gruppo WhatsApp;
- raccogliere prodotti coltivati solo dal proprio terreno assegnato, la raccolta di prodotti ortivi da altri assegnatari, se non autorizzata, comporta la revoca dell'assegnazione;
- mantenere un comportamento corretto e di reciproco rispetto nei confronti degli altri concessionari per una pacifica e serena convivenza, segnalando eventuali criticità direttamente al gestore;
- ad ogni accesso provvedere all'apertura e chiusura dei cancelli;
- gli assegnatari degli orti di Via F. Bandiera e Valletta del Silenzio possono accedere con le proprie autovetture esclusivamente negli spazi dedicati alla sosta, evitando assolutamente di sostare sul prato. Il mancato rispetto di questa regola, dopo due richiami, comporterà la revoca dell'orto;

- consentire in qualsiasi momento l'accesso al proprio orto al personale incaricato dal gestore e/o dal Comune;
- nel caso in cui si accerti la presenza di animali potenzialmente dannosi per la salute umana (ad esempio topi o zanzare), si dovrà tempestivamente informare il Gestore che provvederà ad avviare l'iter previsto, attraverso un intervento specifico effettuato dalla ditta incaricata dal Comune. Non è consentita alcuna iniziativa individuale per il contrasto della presenza di animali potenzialmente pericolosi quali ad esempio: esche avvelenate, utilizzo prodotti adulticidi abbattenti;
- è vietato l'accesso ai cani nelle aree ortive;
- è vietato depositare attrezzature o prodotti fuori dalle aree ortive;
- è vietata l'accensione di fuochi di qualsiasi natura;
- è vietata la vendita dei prodotti coltivati.

Art. 8 - Revoca della concessione

1. I gestori hanno facoltà di revocare l'atto di assegnazione dell'orto:
- a fronte di n. 2 contestazioni scritte per la violazione degli obblighi/divieti contenuti nell'art. 7 delle presenti Linee guida;
- **per lo spostamento di residenza in altro comune.** L'orto rimasto libero viene quindi assegnato ad altra persona, seguendo l'ordine della relativa graduatoria o lista d'attesa, come previsto dal precedente art. 4, punto 6.

2. La revoca non comporta in nessun caso indennizzi o risarcimenti a carico del Comune o del gestore.
3. Al momento della firma della revoca l'assegnatario dovrà consegnare le chiavi di accesso all'area ortiva, dopo aver provveduto al suo ripristino.
4. Sono fatti salvi i regolamenti comunali e le leggi vigenti per le eventuali irregolarità compiute in violazione delle stesse e l'applicazione delle relative sanzioni.

Art. 9 - Responsabilità e controversie

1. L'assegnatario di un orto è personalmente responsabile di ogni danno causato a persone e/o cose, per colpa o dolo. É tenuto a risarcire anche i danni arrecati sia all'appezzamento assegnato sia alle parti comuni, nonché a rimborsare eventuali spese sostenute per il ripristino dei danni.
2. Il Comune resta sollevato da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso dell'orto urbano concesso.
3. Il Comune non risponde per furti, atti vandalici, danni per eventi naturali, interruzione di servizi che si verifichino negli orti urbani concessi, né per eventuali infortuni occorsi al concessionario o a terzi in conseguenza dell'uso dell'orto o per passaggio o stazionamento di persone nello stesso.

Art. 10 - Rapporti tra Comune e gestore

1. Il Comune stipula una convenzione con uno o più gestori individuati attraverso apposito bando, per la gestione e l'assegnazione degli orti urbani, con validità di anni 6, rinnovabili per ulteriori 3 anni (per complessivi 9 anni), previo accordo tra le parti.
2. In capo al gestore vi sono i seguenti obblighi:

- assegnare gli orti nel rispetto delle graduatorie comunali approvate o liste d'attesa;
- assicurare tutti gli assegnatari degli orti e i volontari impegnati nelle attività descritte in convenzione contro gli infortuni e i rischi connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi;
- gestire la manutenzione ordinaria dell'area, garantendo il mantenimento delle aree ortive ordinate, comprese le aree comuni (vialetti, ricoveri attrezzi, tettoie…);
- provvedere alla fornitura di tutto il materiale necessario alle manutenzioni, come decespugliatore e motozappa che potranno essere utilizzati solo da personale esperto;
- controllare che l'utilizzo degli orti da parte degli assegnatari avvenga in modo regolare, secondo quanto stabilito dalle presenti Linee guida;
- riscuotere con cadenza annuale il canone per la concessione degli orti, rilasciando apposita ricevuta dalla quale risulti l'indicazione dell'orto oggetto della concessione e l'importo pagato;
- sostenere le spese relative alle utenze degli orti urbani di Via Beroaldi;
- rendicontare al Comune le entrate e le uscite dell'attività di gestione a fine anno;
- curare i rapporti tra gli assegnatari e il Comune;
- segnalare ai centri civici di riferimento le esigenze di manutenzione straordinaria;
- vigilare affinché ogni concessionario provveda alle necessarie operazioni di manutenzione di sua competenza e alla conservazione in buono stato della recinzione e di eventuali ricoveri per gli attrezzi;
- convocare periodicamente l'assemblea dei soci concessionari a cui il Comune può partecipare con un proprio rappresentante. L'Assemblea in seduta ordinaria si riunisce almeno ogni 6 mesi. Eventuali assemblee straordinarie si tengono ogni volta che sia richiesto da almeno un quarto dei soci assegnatari o dal Comune. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata per iscritto con indicazione dell'ordine del giorno e resa nota a tutti i concessionari.

Art. 11 – Rapporti economici tra gestore e Comune

1. Fatto salvo quanto indicato al successivo comma 2, le spese per la manutenzione straordinaria degli orti urbani sono a carico del Comune che si riserva di valutare di volta in volta quali tipologie di intervento eseguire, anche in base alle risorse economiche disponibili in bilancio.

2. Il Comune assicura al gestore un contributo annuo commisurato al numero di orti in gestione, a titolo di rimborso generale per il funzionamento dell'associazione (costi telefonici, ecc), costi sostenuti per la formazione dei soci volontari se attinente alla convenzione, spese effettivamente sostenute durante l'attività oggetto della convenzione (uso auto propria, uso mezzo trasporto pubblico, buoni pasto, ristoro, ecc), oneri per l'abbigliamento e la dotazione di dispositivi e strumenti necessari allo svolgimento dell'attività, spese per beni necessari alla manutenzione ordinaria, spese per eventuali interventi di manutenzione straordinaria autorizzati dal Comune, spese per le utenze dove intestate.
3. Eventuali spese straordinarie saranno rimborsate al gestore solo previa presentazione di idonea documentazione giustificativa firmata dal legale rappresentante dell'associazione convenzionata.

Art. 12 - Azione di controllo del Comune

Il Comune vigila sulla conduzione degli orti urbani concessi attraverso propri incaricati, in accordo con il gestore degli stessi.

Art. 13 - Norma finale

Le presenti linee guida dovranno essere sottoscritte e integralmente accettate dall'assegnatario al momento dalla presentazione della domanda di assegnazione o del rinnovo, in caso contrario l'orto urbano non verrà assegnato.